



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

## XVII legislatura

### ADEMPIMENTI PREVISTI

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici  
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e  
dei servizi postali, nonché per il riordino della  
disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture

- 94 -

27 luglio 2016



# ZOOM



## INDICE

PREMESSA .....	5
----------------	---

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50: <i>ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. ....</i>	6
--	---






## PREMESSA

*Con le pubblicazioni ZOOM e LENTE DI INGRANDIMENTO si vuole analizzare una legge prendendo in esame il complesso degli adempimenti dalla medesima previsti ai fini della sua attuazione. In tal modo si intende dare risalto alla attività di attuazione, sia sul piano normativo, sia su quello dell'adozione di specifici atti amministrativi, così da consentire al Parlamento di disporre di informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa e anche in vista di una verifica sull'efficacia della legislazione.*

*Nella pubblicazione ZOOM trovano collocazione, in corrispondenza di leggi e decreti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, le tabelle riepilogative degli adempimenti da essi previsti. Si vogliono, in tal modo, segnalare i decreti legislativi, gli atti normativi secondari previsti da leggi e atti aventi forza di legge e taluni atti amministrativi di carattere generale o aventi natura organizzativa negli stessi contemplati. La collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO riguarda, invece, la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi o atti aventi forza di legge, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.*

*Si ricorda infine che, con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala le relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo, ma anche da enti non governativi.*



## ADEMPIMENTI PREVISTI

**dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:**

*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016,  
con entrata in vigore: 19 aprile 2016**

In attuazione della delega prevista dalla legge n. 11 del 2016, il Governo ha emanato il [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), recante il nuovo codice degli appalti, entrato in vigore il 19 aprile 2016 e composto da 220 articoli e 25 allegati.

La delega consentiva l'emanazione di due distinti decreti legislativi per provvedere al recepimento delle direttive e per il riordino complessivo della normativa in materia. Il Governo ha scelto di adottare entro il 18 aprile 2016 (termine di recepimento delle direttive europee) un unico decreto legislativo, che, oltre ad abrogare il precedente codice, contiene le disposizioni per assicurare la transizione tra la previgente disciplina e la nuova.

Il decreto legislativo, per quanto attiene alla fase dell'attuazione, prevede<sup>1</sup>:

42 atti governativi (decreti, direttive, deliberazioni CIPE);

12 atti Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (linee guida, provvedimenti, determinazioni);

1 relazione del Governo alle Camere;

2 relazioni alle Camere ANAC;

1 relazione della Corte dei conti.

Con riferimento alle singole previsioni sono segnalati gli schemi di linee guida che sono stati trasmessi dall'ANAC al Parlamento.

---

<sup>1</sup> Si tenga conto che in taluni casi si è considerato come un unico atto la previsione di un adempimento consistente nell'emanazione di atti plurimi aventi il medesimo oggetto (come ad esempio "deliberazioni in materia di..." o "decreti volti a...").



**TOTALE DOCUMENTI 59**

<b>FONTE</b>	<b>ORGANO</b>	<b>TERMINE</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>
art. 1 co. 7	Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale previo accordo con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)		Direttive generali sulle procedure di scelta del contraente e sull'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero <sup>2</sup>
art. 21 co. 8	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata	Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Decreto con cui sono definiti: a) le modalità di aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici che devono essere adottati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza <sup>3</sup>

<sup>2</sup> Fino all'adozione delle direttive generali, si applica l'articolo 216, comma 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>3</sup> Fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica l'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 22 co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti	Adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 aprile 2017</b>	Decreto con cui sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e ambientale, di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e sono definiti le modalità di svolgimento della obbligatoria procedura di dibattito pubblico, indicata all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo ai commi 3 e 4
art. 23 co. 3	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo		Decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 <sup>4 5</sup>

<sup>4</sup> Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per gli appalti, la progettazione per le concessioni di lavori nonché per i servizi si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

<sup>5</sup> Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.





FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 23 co. 13	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero	Da adottare entro il 31 luglio 2016  <b>31 luglio 2016</b>	Decreto con cui sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dell'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera <i>h</i> ), dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici
art. 24 co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC	Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Decreto con cui sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 <sup>6 7</sup>

<sup>6</sup> Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>7</sup> Si segnala che, con riferimento agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'ANAC ha presentato al Parlamento lo schema di linee guida Affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria, all'architettura (Atto n. 802).



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 24 co. 8	Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 giugno 2016</b>	Decreto con cui sono approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all'articolo 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) e all'articolo 31, comma 8 (Incarichi di progettazione a supporto del responsabile unico del procedimento), del decreto legislativo n. 50 del 2016
art. 25 co. 2	Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari		Decreto che disciplina i criteri dell'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti qualificati ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo <sup>8</sup>

<sup>8</sup> Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 25 co. 13	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Decreto con cui sono individuati procedimenti semplificati in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con termini certi
art. 31 co. 5	ANAC	Da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Atto che definisce in dettaglio i compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) e gli ulteriori requisiti di professionalità e determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori, per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto <sup>9 10</sup>

<sup>9</sup> Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>10</sup> Si segnala che, con riferimento all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'ANAC ha presentato al Parlamento lo schema di linee guida Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (Atto n. 800).



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 34 co. 1	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto con cui sono adottati i criteri ambientali minimi, in cui sono contenute le specifiche tecniche e le clausole contrattuali da inserire nella documentazione progettuale e di gara da parte delle stazioni appaltanti al fine di contribuire al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
art. 34 co. 3	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto con cui può essere disposto l'incremento della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per alcuni affidamenti: servizi di pulizia, servizi di gestione del verde pubblico, servizi di gestione dei rifiuti urbani, forniture di articoli di arredo urbano, forniture di carta <sup>11</sup>

<sup>11</sup> In attuazione di quanto disposto è stato emanato il D.M. 24 maggio 2016, Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2016.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 36 co. 7	ANAC	Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Linee guida per stabilire le modalità di dettaglio a supporto delle stazioni appaltanti per migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici per i contratti sotto soglia di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 <sup>12 13</sup>
art. 37 co. 5	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata	Sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 ottobre 2016</b>	Decreto con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento, e sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia <sup>14</sup>

<sup>12</sup> Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>13</sup> Si segnala che, con riferimento all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'ANAC ha presentato al Parlamento lo schema di linee guida Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (Atto n. 806).

<sup>14</sup> Fino alla data di entrata in vigore del decreto si applica l'articolo 216, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 38 co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata	Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Decreto che definisce i requisiti tecnico-organizzativi per l'iscrizione all'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione
art. 38 co. 6	ANAC		Provvedimento che stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza un termine per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione e stabilisce modalità diversificate per i privati che richiedono la qualificazione <sup>15 16</sup>

<sup>15</sup> Il comma 7 dell'articolo 38 prevede che con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

<sup>16</sup> Fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, si applica l'articolo 216, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 41 co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori	Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 aprile 2017</b>	Decreto che individua le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza <sup>17</sup>
art. 44 co. 1	Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza <sup>18</sup>	Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 aprile 2017</b>	Decreto con cui sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, di programmazione e pianificazione e le soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto
art. 73 co. 4	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con l'ANAC	Da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 ottobre 2016</b>	Decreto che definisce gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e individua la data fino alla quale gli stessi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale <sup>19</sup>

<sup>17</sup> Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che le misure siano finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice degli appalti e dalla normativa dell'Unione europea.

<sup>18</sup> Così nel testo normativo

<sup>19</sup> Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 77 co. 10	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC		Decreto con cui è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i componenti della commissione di aggiudicazione
art. 78 co. 1 1 periodo	ANAC		Determinazioni ANAC per la gestione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici
art. 78 co. 1 2 periodo	ANAC	Da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>17 agosto 2016</b>	Provvedimento ANAC che definisce i criteri per l'accertamento dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di competenza e professionalità nel settore a cui si riferisce il contratto dei quali debbono essere in possesso i soggetti interessati all'iscrizione nell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici <sup>20 21</sup>

<sup>20</sup> Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>21</sup> Si segnala che, con riferimento all'articolo 78 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'ANAC ha presentato al Parlamento lo schema di linee guida Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (Atto n. 815).





FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 81 co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)		Decreto con cui sono indicati i dati da includere nella Banca dati nazionale degli operatori economici e le modalità per l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati <sup>22</sup>
art. 83 co. 2	Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) previo parere delle competenti Commissioni parlamentari	Da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 aprile 2017</b>	Linee guida con cui sono disciplinati, ai fini della selezione, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente <sup>23</sup>
art. 83 co. 10	ANAC	Da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 luglio 2016</b>	Linee guida ANAC per la definizione dei i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione della qualificazione delle imprese nel sistema del rating di impresa istituito presso l'ANAC

<sup>22</sup> Secondo quanto stabilito dallo stesso comma 2 dell'articolo 81, con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.

<sup>23</sup> Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 84 co. 3	ANAC <sup>24</sup>	Entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 luglio 2016</b>	Relazione sulla ricognizione straordinaria circa il possesso da parte delle società organismi di attestazione (SOA) attualmente operanti dei requisiti di esercizio dell'attività
art. 84 co. 12	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari	Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 aprile 2017</b>	Decreto con cui vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali, da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016
art. 89 co. 11	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici	Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Decreto con cui è definito l'elenco delle opere di cui al comma 11 dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per le quali non è ammesso l'avvalimento per il notevole contenuto tecnologico o la rilevante complessità tecnica <sup>25</sup>

<sup>24</sup> Il comma 3 dell'articolo 84 prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice degli appalti di cui al decreto n. 50 del 2016 - ossia entro il 19 luglio 2016 - l'ANAC effettui una ricognizione straordinaria circa il possesso da parte delle società organismi di attestazione (SOA) attualmente operanti dei requisiti di esercizio dell'attività, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. Il medesimo comma 3 dispone che sugli esiti di tale ricognizione straordinaria l'ANAC relazioni al Governo e alle Camere.

<sup>25</sup> Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 102 co. 8	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC		Decreto con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione <sup>26</sup>
art. 103 co. 9	Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze		Decreto con cui è approvato lo schema tipo al quale devono essere conformi le fidejussioni di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo alle garanzie definitive
art. 111 co. 1	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Decreto con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori svolge le attività di cui agli articoli 101, comma 3, e 111, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 <sup>27</sup>

<sup>26</sup> Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>27</sup> Fino alla data di entrata in vigore del decreto si applica l'articolo 216, comma 17, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 144 co. 2	Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali		Decreti con i quali sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica <sup>28</sup>
art. 144 co. 5	Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC		Decreto con cui sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili
art. 146 co. 4	Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 ottobre 2016</b>	Decreto con cui sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione <sup>29 30</sup>

<sup>28</sup> Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>29</sup> Ulteriori contenuti del decreto sono previsti negli articoli 147, commi 1 e 2, 148, comma 7, e 150, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.


<sup>30</sup> Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 159 co. 4	Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC	Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>18 luglio 2016</b>	Decreto con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 <sup>31</sup>
art. 162 co. 5	Corte dei conti <sup>32</sup>	Annuale Entro il 30 giugno di ciascun anno  <b>30 giugno</b>	Relazione sulle risultanze sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione

<sup>31</sup> L'articolo 159 al comma 4 prevede che le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 20, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>32</sup> L'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 (Contratti secretati), al comma 5, dispone che la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, eserciti un controllo anche preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione e che di tale attività sia dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 185 co. 3	Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti <sup>33</sup>		Decreto con cui sono definite le modalità con le quali le obbligazioni e i titoli di debito emessi dalle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo n. 50 del 2016 - sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura ovvero fino alla scadenza dei titoli medesimi - possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati
art. 194 co. 12	Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture		Decreto con cui sono stabilite le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del comma 12, dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da parte del soggetto aggiudicatore per il pagamento delle obbligazioni emesse dal contraente generale o dalle società di progetto
art. 196 co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che disciplina gli oneri dell'avvalimento da parte delle commissioni di collaudo - per le infrastrutture di grande rilevanza - di soggetti specializzati nel settore

<sup>33</sup> Per le finalità relative al comma 3 dell'articolo 185 - e cioè in caso di missione di obbligazioni e di titoli di debito da parte di società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali, di società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, di società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, di società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica e di società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche - il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 196 co. 4	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 ottobre 2016</b>	Decreto con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore <sup>34</sup>
art. 197 co. 4	ANAC		Linee guida adottate dall'ANAC che determinano ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali
art. 201 co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti	Triennale <b>31 dicembre</b>	Decreto con cui è adottato il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), che contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese

<sup>34</sup> Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 201 co. 3	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Il primo DPP deve essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016	Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), che contiene, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, l'elenco degli interventi per trasporti e logistica da finanziare <sup>35</sup>
art. 201 co. 6	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <sup>36</sup>	Annuale	Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP)

<sup>35</sup> Il procedimento per l'adozione del DPP prevede che:

- le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica di preminente interesse nazionale ai fini dell'inserimento nel documento (comma 5). Tali proposte comprendono il progetto di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal medesimo Ministero e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011.

Il Ministero verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto e la sua funzionalità rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e procede al suo inserimento nel DPP, definendone la priorità.

Il documento (sulla base delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 228) è trasmesso al CIPE (comma 4). In particolare, si prevede che, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, il documento è trasmesso al CIPE e viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, previa positiva conclusione dell'istruttoria da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui viene data comunicazione all'amministrazione proponente. Qualora la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda seduta utile del CIPE dalla positiva conclusione dell'istruttoria, i Ministri competenti possono provvedere all'approvazione del Documento, recependo eventuali osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato.

Il documento è, inoltre, adottato sentita la Conferenza unificata.

<sup>36</sup> Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 201, comma 1, prevede l'utilizzo di due strumenti di pianificazione e programmazione generale: il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP) che i Ministeri sono tenuti a predisporre ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. Il comma 3 dell'articolo 201 stabilisce che il documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenga l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il comma 6 dell'articolo 201 prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisponga annualmente una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP da allegare al Documento di economia e finanza.





FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 202 co. 3	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE		Decreti con i quali sono individuate le risorse assegnate al Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e al Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 50 del 2016
art. 202 co. 5	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Decreti con i quali si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture, di cui al comma 1, dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai diversi interventi <sup>37</sup>
art. 202 co. 6	Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Delibere con le quali, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale

<sup>37</sup> Le risorse sono assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 203 co. 1	Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto con cui sono individuare le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa <sup>38</sup>
art. 209 co. 16	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto che stabilisce i limiti entro i quali la Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri <sup>39</sup>
art. 212 co. 5	Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata	Da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016  <b>19 luglio 2016</b>	Decreto con cui sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 212 del decreto legislativo n. 50 del 2016

<sup>38</sup> Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>39</sup> Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma 22, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 213 co. 2	ANAC	Immediatamente dopo l'adozione	Trasmette alle Camere gli atti di regolazione e gli altri atti ritenuti maggiormente ai fini della prevenzione di condotte criminose o comunque illecite da parte delle stazioni appaltanti <sup>40 41</sup>
art. 213 co. 3, lett. e)	ANAC <sup>42</sup>	Annuale	Relazione sull'attività svolta nella vigilanza sui contratti pubblici e nella loro regolazione
art. 213 co. 8	ANAC		Provvedimento ANAC con cui l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle banche dati esistenti debbono far confluire i propri dati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

<sup>40</sup> Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 213 del decreto legislativo prevede che L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>41</sup> Si segnala che l'ANAC ha trasmesso al Parlamento, con riferimento all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, lo schema di linee guida Offerta economicamente più vantaggiosa (Atto n. 801).

<sup>42</sup> Il comma 3 dell'articolo 213, che elenca i compiti di vigilanza e controllo dell'ANAC sui contratti pubblici, alla lettera e) stabilisce che l'Autorità predisponga e invii al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio dei propri compiti.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 213 co. 9	ANAC		Provvedimento ANAC con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio <sup>43</sup>
art. 213 co. 14	ANAC		Provvedimento ANAC con cui sono individuati i criteri - ai sensi dell'articolo 38 - con cui con decreto dello Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono destinate alla premialità delle stazioni appaltanti le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, di cui all'articolo 211, originate dal mancato adeguamento della stazione appaltante alle raccomandazioni vincolanti dell'ANAC <sup>44</sup>

<sup>43</sup> Per la gestione della banca dati, Banca Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui al comma 8 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2015, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

<sup>44</sup> Si ricorda che l'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 213 co. 14	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto con cui le somme - derivanti dal pagamento delle sanzioni, di cui all'articolo 211, per mancato adeguamento della stazione appaltante alle raccomandazioni vincolanti dell'ANAC e assegnate ad apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sono destinate alla premialità delle stazioni appaltanti
art. 214 co. 3	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto che istituisce la struttura tecnica di missione per le attività di pianificazione e monitoraggio delle infrastrutture
art. 214 co. 5	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	Annuale	Decreto con cui è stabilita la quota delle risorse che annualmente sono destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 214, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ove si prevede la nomina di commissari straordinari e di sub- commissarii per seguire e supportare l'esecuzione delle opere
art. 215 co. 2	Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri		Decreto del Presidente della Repubblica con cui possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi al Consiglio superiore dei lavori pubblici e si disciplina la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato e delle Regioni



Ultimi Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale  
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

- N. 93 - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati in merito al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - Artt. 25 - 32 (start-up innovative).*
- N. 92 - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati in merito al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.*
- N. 91 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.*
- N. 90 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 28 aprile 2016, n. 57: Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.*
- N. 89 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*
- N. 88 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*
- N. 87 - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati in merito al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.*
- N. 86 - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188: Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.*
- N. 85 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).*
- N. LXXXIV - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.*
- N. LXXXIII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183: Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.*
- N. LXXXII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178: Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.*
- N. LXXXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.*
- N. LXXX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169: Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.*